

RG 86/2025 LIQ. CONTR.

PROC. UNIT. 223-1/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE

DEPOSITATA E PUBBLICATA
IL 10/09/2025

Il Tecnico di Amministrazione
Dott.ssa Anna Petra De Polo

Il Tribunale di Treviso, nella persona dei signori Magistrati:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| - Dott. Bruno Casciarri | Presidente |
| - Dott. Lucio Munaro | Giudice |
| - Dott.ssa Clarice Di Tullio | Giudice rel. |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al numero 223-1/2025 R.G. P.U. promossa

da

Mario Baran, con l'Avv. Francesco Sernaglia

RICORRENTE

Il Tribunale,

letto il ricorso proposto da Mario Baran ai sensi dell'art. 268 CCII,

ritenuta preliminarmente la propria competenza territoriale, essendo il ricorrente residente a Caerano San Marco (Tv),

rilevato che al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC, che illustra adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore,

evidenziato che non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII,

ritenuto che il ricorrente si trovi in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2.1, lett. c, CCII perché:

- non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza,
- ha debiti per 180.819,00 euro,
- non è proprietario di immobili e percepisce redditi da pensione,



ritenuto quindi che ricorrano le condizioni soggettive, oggettive e probatorie per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata,
ritenuto che spetti al nominando liquidatore la valutazione della convenienza o meno della rinuncia a liquidare l'autovettura,

p.q.m.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di Mario Baran,
nomina la dott.ssa Clarice Di Tullio quale giudice delegato e l'avv. Antonella Dal Bello quale liquidatore,

ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII,

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione,
rimette al giudice delegato la determinazione dei limiti ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII,
dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale,
dispone che la notifica della sentenza al ricorrente venga assicurata dalla cancelleria e la notifica ai creditori venga assicurata dal liquidatore.

Treviso, 9 settembre 2025

Il Giudice Estensore
Clarice Di Tullio

Il Presidente
Dott. Bruno Casciarri

